

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEZIONE GRANDI, MEDI E PICCOLI, DELLA SEZIONE SPERIMENTALE DEL “POLO 0-6”, DEI SERVIZI DI ANTICIPO E POSTICIPO E DEI SERVIZI AUSILIARI DEL NIDO D’INFANZIA “L’AQUILONE” DEL COMUNE DI RUFINA CIG: 98935049C5

Repertorio n. _____

L’Anno 2023 (duemilaventitre) il giorno ____ (_____) del mese di _____ nella Residenza Municipale di Rufina, avanti a me _____ Vice Segretario del Comune di Rufina, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), e comma 5 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 12 del vigente Regolamento dei Contratti, senza l’assistenza di testimoni avendovi le parti concordemente ed espressamente rinunciato, si sono presentati e costituiti

- Il Comune di Rufina (in seguito per brevità indicato come “Comune”) codice fiscale 80010950485 e partita IVA n. 01305620484 con sede legale a RUFINA, Via PIAVE 5, rappresentato da _____, nella sua qualità di Vice Responsabile dell’Area AA.GG. Servizi Sociali Educativi Culturali, giusto il Decreto del Sindaco n. _____, il quale interviene con i poteri di cui all’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 43 del regolamento di organizzazione, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo;
- La Ditta/Consorzio/Cooperazione di seguito indicata come “Dit-

ta/Cooperativa/Consorzio” con sede legale in _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese e R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di _____, n. _____, rappresentata dal sig. _____, nato\la a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale Rappresentante come risulta dall’apposita visura del _____ conservata agli atti dell’Ufficio;

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area AA.GG. Servizi Sociali Educativi Culturali del Comune di Rufina n. ____ del _____ è stato autorizzato il Centro Unico Appalti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve all’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) per l’affidamento del servizio di gestione della sezione grandi, medi e piccoli, della sezione sperimentale “Polo 0-6”, dei servizi di anticipo e posticipo e dei servizi ausiliari del nido d’infanzia comunale “L’aquilone”, per il periodo 01/10/2023-31/07/2026;

- che con la suddetta determinazione sono stati approvati: il bando, il Capitolato descrittivo prestazionale con i relativi allegati, il disciplinare, lo schema di contratto e la restante documentazione a formarne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento della suddetta procedura;

- che la procedura di gara _____ è stata svolta dal C.U.A. (Centro Unico Appalti) dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro Unico Appalti approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n.100 del 14/11/2017;

- che con successiva Determinazione del Responsabile dell'Area AA.GG. Servizi Educativi Culturali del Comune di Rufina n. _____ del _____ sono state approvate le operazioni di gara e si è proceduto all'aggiudicazione a:

_____, con sede in _____,
via _____ n. _____, partiva IVA e codice fiscale _____, del servizio di gestione della sezione grandi e piccoli, dei servizi di anticipo e posticipo e dei servizi di intersezione e ausiliari del nido d'infanzia "L'Aquilone" del Comune di Rufina per il periodo 01/10/2023-31/07/2026, per il corrispettivo di € _____ (di cui € _____ per oneri di sicurezza risultanti dal D.U.V.R.I., ex D.Lgs 81/2008), oltre IVA, nell'attesa della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dei controlli di legge, rinviando a successivo e separato atto l'aggiudicazione definitiva del servizio;

- che con determinazione n. _____ del _____ del Responsabile dell'Area AA.G.G. Servizi Sociali Educativi Culturali del Comune di Rufina è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento cui trattasi essendo state espletate, con esito positivo, da parte del Responsabile del C.U.A, le procedure dei controlli relativamente al possesso dei requisiti previsti e auto-certificati;

CONSIDERATO

- che la Ditta/Cooperativa/Consorzio, come sopra individuata, è in possesso

dei requisiti richiesti per l'instaurarsi di rapporto convenzionale con il Comune;

- che la Ditta/Cooperativa/Consorzio ha, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;

- che ai sensi della L. n. 123 del 30.08.2007 è stato redatto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi”, che, firmato dalle parti, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che la Ditta/Cooperativa/Consorzio ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Rufina, nella persona di _____, affida alla Ditta/Cooperativa/Consorzio che, nella persona di _____ accetta e si obbliga ad effettuare, l'appalto del servizio di gestione della sezione piccoli, medi e grandi, della sezione sperimentale “Polo 0-6”, del servizio integrativo di prolungamento orario (eventuali anticipo e posticipo) e dei servizi ausiliari del nido d'infanzia “L'Aquilone” del Comune di Rufina ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per il periodo 01/10/2023 – 31/07/2026.

La Ditta/Cooperativa/Consorzio e per essa la consorziata esecutrice s'impegnano a rendere le prestazioni tramite un'organizzazione e struttura-

zione dell'azienda idonea al raggiungimento dell'esatta prestazione.

La Ditta/Cooperativa/Consorzio e per essa la consorziata esecutrice, svolgono l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e s'impegna a confermare le proprie attività e tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

Art. 2 – NORME REGOLATRICI

Il presente appalto è disciplinato, oltre che dal presente contratto, dall'avviso di manifestazione di interesse, dalla lettera d'invito, dal capitolato descrittivo prestazionale e dagli altri allegati di cui si omette l'allegazione in quanto pubblicati e firmati in originale sulla piattaforma_____

Il Responsabile delle attività oggetto del presente contratto per la Ditta/Cooperativa/Consorzio è il Sig. _____.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è _____ -

I rapporti che l'appaltatore è tenuto ad intrattenere con il Responsabile dell'esecuzione, consisteranno sostanzialmente in incontri periodici finalizzati a risolvere eventuali problematiche connesse con l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 3 – VERIFICA CONFORMITA'

La verifica di conformità del servizio erogato sarà svolta nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato d'appalto.

Nel caso di verifica con esito positivo, il Comune provvederà al pagamento delle relative prestazioni nei termini previsti.

Nel caso di verifica negativa, qualora il Responsabile dell'esecuzione del contratto riscontri il mancato rispetto delle prescrizioni contrattualizzate, provvederà ad applicare le penali previste e/o la risoluzione previste agli artt.

23 e 28 con le modalità ivi indicate.

ART. 4 – DIVIETO DI MODIFICHE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Ditta/Cooperativa/Consorzio, se non è disposta dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende nei limiti fissati dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 3 del capitolato d'appalto.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 5 – VARIANTI AL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le modifiche nonché varianti che siano ritenute opportune dal Comune purché la modifica non alteri la natura generale del contratto e non si tratti di una modifica sostanziale come previsto dal suddetto articolo del codice.

La stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016).

Art. 6 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta/Cooperativa/Consorzio assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Art. 7 – PERSONALE

La Ditta/Cooperativa/Consorzio dovrà assicurare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del Settore e negli accordi Regionali integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge l'appalto, e corrispondere al personale addetto al servizio, una retribuzione complessiva di fatto non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Le parti danno atto che il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto e salvaguardia dell'occupazione, previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente fra le associazioni imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei lavoratori più rappresentative.

Per il personale così reimpiegato la Ditta/Cooperativa/Consorzio assicura un trattamento economico non inferiore all'attualità.

Gli atti convenzionali e quelli connessi sono disponibili per le OO.SS.

I relativi oneri sono conteggiati nel corrispettivo di cui all'art. 10.

La Ditta/Cooperativa/Consorzio è in regola con il versamento dei contributi all'INAIL e all'INPS, come rilevato dal D.U.R.C. (documento unico di regolari-

tà contributiva) rilasciato in _____ n. prot. INPS _____.

Art. 8 – MODALITA' SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta/Cooperativa/Consorzio è tenuta a redigere ed a trasmettere al Comune una relazione annuale, da consegnare a cura del Referente per la Ditta/Cooperativa/Consorzio al Referente per il Comune o suo incaricato entro il 31/12 di ogni anno.

Art. 9 – DURATA

Il presente contratto ha inizio in data _____, e terminerà in data _____; è facoltà della Stazione Appaltante prorogare l'esecuzione del servizio fino al _____.

Art. 10 - CORRISPETTIVI

Il committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dal contratto, corrisponde alla Ditta/Cooperativa/Consorzio la somma di euro _____ (_____) per ogni ora di prestazione relativamente al personale ausiliario e di euro _____ (_____) relativamente al personale educativo, ovvero € _____ come da offerta economica presentata in fase di gara, per tutto il periodo contrattuale, oltre agli oneri fiscali secondo le vigenti disposizioni di legge. Tali importi sono risultanti dall'offerta formulata dalla Ditta/Cooperativa/Consorzio nel Dettaglio economico, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante che, in copia conforme all'originale, di cui si omette l'allegazione, risulta firmato sulla piattaforma _____.

Tale importo tiene conto di qualunque costo di impresa che la Ditta/Cooperativa/Consorzio si assume e tiene conto delle modalità di manutenzione ordinaria delle strutture, attrezzature e beni messi a disposizione

dal Comune, conformi alle esigenze del servizio.

Le fatture saranno emesse dalla Ditta/Cooperativa/Consorzio con cadenza mensile, da pagarsi posticipatamente in base a fatture riconosciute regolari a cui dovrà essere allegato per ciascuna unità di personale la time-card, vista dal coordinatore del servizio/referente organizzativo ed a seguito di esito positivo di verifica di conformità di svolgimento del servizio eseguita dal Responsabile dell'esecuzione del contratto. Alle stesse dovranno essere allegati, per ciascun periodo di riferimento, i risultati delle verifiche di autocontrollo sul livello degli obiettivi raggiunti, svolte dalla Ditta/Cooperativa/Consorzio, nonché il Riepilogo delle ore svolte per ciascun servizio.

Le fatture, in formato elettronico, saranno intestate al Comune di Rufina, dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio: ZZFYBM e dovranno contenere i seguenti riferimenti: "Affidamento del servizio di gestione della sezione grandi, medi e piccoli, della sezione sperimentale 'Polo 0-6', dei servizi di anticipo e posticipo e dei servizi ausiliari del nido d'infanzia 'L'Aquilone' CIG: ”.

Il pagamento avverrà secondo le seguente modalità: entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture dopo aver verificato la permanenza della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta/Cooperativa/Consorzio alla quale si riferisce la prestazione fatturata.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune di Rufina tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento

di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune di Rufina tramite il responsabile del procedimento, applica quanto previsto al comma 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Rufina segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Il Comune di Rufina effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare prestatore servizio e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle cooperative sociali e dagli accordi integrativi territoriali applicabili.

Per la sospensione o il ritardo di pagamento dovuti alla mancata regolarità contributiva, il soggetto gestore non potrà apporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni né a pagamento di interessi. In ogni altro caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse.

Art. 11 - VIGILANZA

Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato in fase di gara, alla corretta assunzione del personale impiegato ed alla tutela degli utenti ai sensi del comma 10 art. 11 L.R. 87/97. Il personale della Ditta/Cooperativa/Consorzio operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di

subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della Ditta/Cooperativa/Consorzio designato. Il committente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente la Ditta/Cooperativa/Consorzio che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento, possa causarsi. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività mediante incontri periodici di verifica tra i Responsabili del contratto.

La Ditta/Cooperativa/Consorzio non può cedere il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 – PENALI E RISOLUZIONE

Salva la risoluzione del contratto, sono stabilite le seguenti penali:

- per la mancata effettuazione del servizio per un giorno, tranne che nei casi dovuti a cause di forza maggiore estranee alle responsabilità del soggetto gestore ed in caso di sciopero come disciplinato dall'art. 14 del capitolato, verrà applicata una penale pari al doppio del costo giornaliero; per periodi superiori ad un giorno verrà applicata, per ogni giornata, una penale pari al triplo del costo giornaliero programmato;
- per ogni infrazione in caso di accertamento del mancato rispetto di pulizia ed igiene, sarà applicata una penale fino a € 1.000,00 (mille euro);
- per danni arrecati alle strutture educative sarà applicata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per eventuali riparazioni;
- per inadempienza ad altri obblighi previsti dal Capitolato, sarà applicata una

penale da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza e considerato anche il danno all'immagine.

Il pagamento della penale non esonera il soggetto gestore dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui il Comune di Rufina accerti il verificarsi delle situazioni di cui sopra, procederà alla formalizzazione, mediante l'invio di una lettera di contestazione degli addebiti tramite PEC, fissando contestualmente un termine congruo (non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici) entro il quale l'aggiudicatario può presentare le proprie controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni vengano ritenute insoddisfacenti, il Comune di Rufina dispone motivatamente l'applicazione della penalità.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; decorso inutilmente tale termine, il Comune si rivarrà sul corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal Responsabile nominato dal Comune alla presenza del responsabile del servizio indicato dalla Ditta/Cooperativa/Consorzio.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla Ditta/Cooperativa/Consorzio il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni. In assenza di volontà della Ditta/Cooperativa/Consorzio a partecipare all'accertamento il responsabile del contratto procederà automaticamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Ditta/Cooperativa/Consorzio.

Il Comune di Rufina avrà facoltà di applicare le penalità, previa valutazione insindacabile, laddove sia previsto un minimo e un massimo, della gravità dell'inadempienza e del danno procurato al regolare svolgimento del servizio come previsto dall'art. 23 del Capitolato d'appalto.

Il contratto sarà risolto ipso-jure a solo giudizio dell'Ente, con semplice comunicazione scritta escludendo qualsiasi pretesa d'indennizzo sia da parte della cooperativa appaltatrice che degli aventi diritto sui beni di quest'ultima; oltre quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- a) recidiva per più di 3 volte nelle circostanze che hanno determinato le applicazioni delle penali di cui all'art. 23 del Capitolato;
- b) il determinarsi di situazioni di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate dalla competente ASL, dovute al mancato rispetto delle norme del capitolato, delle prescrizioni della ASL e della legislazione vigente;
- c) grave violazione degli obblighi di formazione e informazione relativi alla gestione dell'emergenza;
- d) qualora non vengano rispettati da parte della Ditta/Cooperativa/Consorzio aggiudicataria, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
- e) reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico idrico e prevenzione infortuni;

f) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

In particolare la cooperativa sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, nel corso della durata del contratto, richiami formalmente contestati e conclusi con avvenuta applicazione della penale, che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

g) ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;

h) mancata presentazione della cauzione definitiva o polizza assicurativa, nonché del "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", ovvero presentazione oltre i termini fissati dall'Amministrazione;

i) qualora una delle autorizzazioni o iscrizioni ad albi obbligatori o altre abilitazioni all'esercizio delle specifiche attività risultino scadute, sospese, invalide o revocate;

j) per l'impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;

k) cessione azienda, cessazione attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria a carico dell'aggiudicatario;

l) qualora il servizio venga sospeso o interrotto dalla cooperativa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

m) in qualsiasi momento per pubblica necessità, adeguatamente motivata dall'Ente Comune di Rufina;

- n) qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente;
- o) in caso di rifiuto di prestazione della documentazione relativa alla gestione del personale, o in caso che la stessa risulti, all'atto della verifica, non conforme agli obblighi di legge;
- p) quando la cooperativa incorra in grave e provata indegnità.

L'Amministrazione Comunale di Rufina potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal Codice Civile.

Nell'ipotesi in cui il Comune accerti il verificarsi delle situazioni di cui sopra, procederà alla formalizzazione mediante l'invio di una lettera di contestazione degli addebiti tramite PEC, fissando contestualmente un termine congruo (non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici) entro il quale il soggetto gestore può presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le giustificazioni del soggetto gestore vengano ritenute insoddisfacenti, il Comune dispone motivatamente la risoluzione del rapporto, provvedendo a quantificare l'entità del danno e rivalendosi a titolo di risarcimento del medesimo, in primo luogo sul corrispettivo mensile eventualmente ancora da corrispondere e, se ciò non fosse sufficiente, sulla cauzione prestata facendo salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto gestore è comunque tenuto ad ottemperare agli obblighi contrattuali, fino alla data di scadenza naturale del contratto, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro soggetto per l'espletamento dei servizi.

Con la risoluzione è fatto comunque salvo ogni ulteriore risarcimento del danno causato al Comune dal soggetto gestore.

A seguito della risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale di Rufina si riserva la facoltà di affidare il servizio all'impresa concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento, per la Stazione appaltante, di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Nei casi suddetti il Comune di Rufina sarà tenuto a corrispondere alla cooperativa soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa.

ART. 13 – RECESSO

Il Comune di Rufina si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per:

1. motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
2. giusta causa;
3. mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento uffici;
4. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:

- a) l'insolvenza o il grave dissesto economico e finanziario della Ditta/Cooperativa/Consorzio risultante dall'avvio di una procedura con-

corsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta/Cooperativa/Consorzio;

b) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e dal capitolato d'appalto;

c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti dai quali consegue l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta certificata.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Qualora l'Amministrazione Comunale di Rufina si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dalla Ditta/Cooperativa/Consorzio al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune di Rufina, purché il servizio sia stato eseguito cor-

rettamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni convenzionali.

L'affidatario ha diritto al pagamento di quanto sopra, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Dalla data di efficacia del recesso l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Comune di Rufina.

L'aggiudicatario può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione, per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 14 - GARANZIA

Si dà atto che, ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e degli altri obblighi previsti dal presente articolato, dal Capitolato d'appalto e relativi allegati, nonché dalla lettera d'invito, la Ditta/Cooperativa/Consorzio costituisce ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, una cauzione definitiva di euro _____ con polizza fidejussoria n. _____ rilasciata in data _____ dalla Società _____, conforme allo schema tipo approvato con il D.M. 19/01/2018 n. 31.

Le parti danno atto che l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% essendo sia la Ditta/Cooperativa/Consorzio che la Consorziata Esecutrice munite di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 come da certificato RINA 22919/11/S e,

ulteriormente del 20%, relativamente al possesso di certificazione UNI CEI ISO 14001:2015 come da certificato RINA EMS – 7175/S.

Si prende inoltre atto che la polizza bancaria/assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune di Rufina.

La garanzia, valida per tutto il periodo contrattuale, verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto secondo il disposto dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito di regolare verifica del buon esito dello svolgimento del contratto dopo la sua scadenza.

L'atto suddetto presentato in originale è conservato agli atti del Comune di Rufina e non materialmente allegato al presente contratto.

Si dà atto inoltre che la Ditta/Cooperativa/Consorzio, ai fini della copertura assicurativa, per eventuali danni in corso di esecuzione è in possesso di polizza n. _____ del _____ rilasciata dalla _____ per i massimali di € _____, per danni derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale e per Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 15 TRACCIABILITA'

La Ditta/Cooperativa/Consorzio è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il Comune di Rufina verificherà in occasione di ogni pagamento

all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'esecutore dichiara che:

-i propri conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono presso i seguenti Istituti di Credito/Banca:

_____, con codice IBAN _____;

- che le persone delegate ad operare sui suddetti conti corrente sono:

Sig. _____ nato\la a _____ il _____ e residente in _____ Codice Fiscale: _____.

La Ditta/Cooperativa/Consorzio è tenuta a comunicare al Comune di Rufina eventuali variazioni relative ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente sopra indicati. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG:) del servizio oggetto del presente contratto e il codice IPA: ZZFYBM.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Ditta/Cooperativa/Consorzio da estinguersi mediante accredito sui c/c dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica con i codici IBAN sopra indicati, o su un diverso conto corrente, bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che può essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla prima utilizzazione.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, il Comune di Rufina provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 16 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Ditta/Cooperativa/Consorzio aggiudicataria dichiara altresì:

1. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Art. 17 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse alla stessa, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso che dovessero insorgere tra le parti è escluso il ricorso ad arbitrato ai sensi dell'art. 3, comma 19, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per le controversie in materia di rapporto di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di procedura civile.

In ogni caso, per tutte le controversie che saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il Foro competente è quello di Firenze.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte del presente contratto, consequenziali ed accessorie, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta/Cooperativa/Consorzio che se le assume *in toto* compresa l'imposta di bollo.

Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 24/04/1986, n. 131, in quanto trattasi di operazione soggetta ad I.V.A.

Art. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE

Il Comune, ai sensi della normativa vigente, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Per l'informativa generale sul trattamento dei dati da parte del Comune di Rufina: <http://www.comune.rufina.fi.it/privacy>.

Art. 20 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI

Le parti mi dispensano espressamente del dare lettura degli allegati.

Art. 21 – RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni vigenti in materia di “gestione di asili nido”, in particolare la L. 381/91 e la L.R. 87/97 e successive modificazioni, comprese quelle che eventualmente dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione del presente contratto.

Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto è soggetto alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 50/2016. Le norme del suddetto Decreto trovano applicazione ED in particolare quelle esplicitamente richiamate dal bando e dagli atti di gara. Per tutto ciò che non è previsto nel presente atto, si intendono applicabili le norme del codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto compatibili con natura dell’atto. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza, mediante l’utilizzo ed il controllo, degli strumenti informatici, su numero _____ pagine intere a video più numero _____ righe della pagina numero _____, firme escluse, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e a conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza e vista con modalità di firma elettronica, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 Codice di Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

PER IL COMUNE DI RUFINA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG. Servizi Sociali Ed. Culturali

(Firma digitale)

PER L'APPALTATORE

(Firma digitale)

L'UFFICIALE ROGANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Firma digitale)